

Lo dice la Cassazione. Che ha anche annullato la relativa circolare ministeriale

Nulli i contratti di supplenza

Se stipulati in base a vecchie liste d'istituto


DI ANTIMO DI GERONIMO

I contratti di supplenza stipulati dai dirigenti scolastici utilizzando le graduatorie di istituto non aggiornate sono nulli. È questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con una sentenza depositata il 22 marzo scorso (6851). Secondo il giudice di legittimità, una volta che siano entrate in vigore le graduatorie provinciali a esaurimento aggiornate, non è più possibile utilizzare le graduatorie di istituto non ancora aggiornate. E se i dirigenti le utilizzano, i contratti sono nulli. Il caso riguardava una docente precaria che era stata assunta per una supplenza, scorrendo la graduatoria di istituto dell'anno prima. Il tutto nonostante le nuove graduatorie provinciali fossero già in vigore. Dopo l'assunzione, però, l'amministrazione aveva ritenuto di licenziarla, proprio perché era stata tratta da una graduatoria non aggiornata. E cioè, in violazione di legge. La docente, però, aveva presentato ricorso e in primo grado era stata reintegrata dal giudice. L'amministrazione, dunque, aveva presentato appello e, questa volta, aveva vinto la causa. Di qui l'ulteriore ricorso per cassazione da parte della docente, che ha avuto come

esito la conferma della sentenza di appello. Secondo la suprema corte, la valida stipulazione di contratti a tempo determinato tra l'amministrazione e i docenti è subordinata all'utile collocazione del docente nelle graduatorie (permanenti, ovvero di circolo o istituto). Ciò vale sia per le supplenze annuali che per quelle temporanee e risulta da un sistema di regole previste dal decreto legislativo 297/94, dalla legge 124/99 e dal regolamento sulle supplenze. Tale sistema costituisce attuazione del principio generale secondo cui l'assunzione dei dipendenti pubblici, anche non di ruolo, deve avvenire secondo procedure sottratte alla discrezionalità dell'amministrazione. Così come previsto dall'articolo 97 della Costituzione e dall'articolo 35 del decreto legislativo 165/2001. E la violazione delle regole imperative in tema di reclutamento del personale è sanzionata con la nullità del contratto di lavoro (vedi, tra numerose decisioni, Cassazione 7 maggio 2008, n. 11161). In buona sostanza, dunque, se non si rispettano le regole sulle assunzioni i contratti che vengono stipulati sono puniti con la massima sanzione prevista dall'ordinamento, che è la nullità. E il contratto nullo è come se non fosse mai existi-

to. Ciò non vuol dire, però, che il supplente debba restituire lo stipendio. Più semplicemente, il docente assunto in violazione di legge conserva il diritto a disporre della retribuzione già maturata, ma non ha diritto ad alcun punteggio. E in ogni caso deve essere licenziato nel momento stesso in cui la nullità viene riscontrata. In buona sostanza, dunque, è illegittima la prassi secondo la quale, fino a quando non viene pubblicata la nuova graduatoria, resta in vigore quella vecchia. Perché quest'ultima, non essendo aggiornata, diventa inservibile in quanto non informata alle regole che vigono al momento delle nuove assunzioni. Le vecchie graduatorie, dunque, non possono essere prorogate. E ciò vale anche se è lo stesso ministero a disporre con circolare. Come avvenne nel 2000, allorquando l'amministrazione centrale ordinò ai dirigenti scolastici di utilizzare le vecchie graduatorie fino a quando non fossero state pronte le nuove. A questo proposito, i giudici del Palazzaccio hanno chiarito che è «irrelevante è l'interpretazione della circolare n. 276/2000... poiché, in ogni caso, l'amministrazione non avrebbe avuto il potere di incidere sulle regole dettate dalle fonti normative».

© Riproduzione riservata



La sede della Corte di cassazione

